

22\_21\_1\_DDS\_RIC\_FSE\_4648\_1\_TESTO

## **Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 16 maggio 2022, n. 4648**

Attività formative e non formative finanziate dal POR FSE, dal PR FSE+, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali, con esclusione dei percorsi di leFP e di quelli per l'accesso alle professioni regolamentate comprensive degli Operatori socio sanitari - OSS. Indicazioni sullo svolgimento della formazione in modalità a distanza e sulla gestione della fase post-emergenziale.

### **IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

**VISTA** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

**VISTO** il Decreto del presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0140 recante "Modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)";

**VISTO** il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 e riprogrammato con decisione C(2021)1132 final del 16 febbraio 2021, di seguito POR FSE;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), CCI 2014IT-05M9OP001, approvato con decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, modificato con decisione C(2017)8927 del 18.12.2017, con decisione C(2018) 9102 del 19.12.2018, con decisione C(2020) 1844 del 18.03.2020 e con decisione C(2020)9116 del 10.12.2020;

**VISTO** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 n. 11, il cui articolo 2, comma 2 lett. b) ha modificato l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, stabilendo la cessazione dello stato di emergenza pandemica al 31 marzo 2022;

**RICHIAMATO** il decreto n. 2070/LAVFORU del 21/03/2022 che ha sostituito il decreto n. 950/LAVFORU del 17/02/2022 con il quale è stato approvato il testo coordinato del documento Allegato 1) "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni sulla gestione di attività formative e non formative nella fase emergenziale, finanziate dal POR FSE, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali, con esclusione dei percorsi di leFP, ITS e di quelli per l'accesso alle professioni regolamentate";

**RILEVATO** quanto disposto dal punto 4 delle premesse dell'allegato 1) del citato decreto 2070/2022 che, in relazione all'uso della modalità di erogazione della Formazione a Distanza (FAD), stabilisce che "Per quanto indicato al precedente capoverso, a decorrere dal primo di aprile 2022 le operazioni di carattere formativo di cui al presente documento, inclusi i tirocini, sono svolti in modalità ordinaria. Sono fatte salve le attività già avviate in regime di FAD totale o parziale nel periodo di emergenza pandemica, la cui modalità di erogazione è confermata sino a conclusione delle stesse";

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022, pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 79 del 04 aprile 2022, recante "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" e, in particolare, la scheda "Corsi di formazione" ivi allegata;

**PRESO ATTO** di quanto specificato dalla predetta ordinanza per cui è "necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

**CONSIDERATO** che permangono i presupposti per riconoscere continuità alle attività formative approvate e avviate in modalità FAD totale o parziale, nel periodo emergenziale, secondo quanto disposto

dal punto 4 delle premesse dell'allegato 1) del citato decreto 2070/2022;

**CONSIDERATO** che sussistono i presupposti per riconoscere continuità alle attività formative e non formative approvate e avviate, o approvate e non ancora avviate, in modalità FAD totale o parziale, nel periodo post-emergenziale a partire dalla data del 1° aprile e sino alla data di efficacia del presente decreto;

**RITENUTO** di disciplinare l'uso della FAD in via ordinaria, nelle more di adeguate previsioni regolamentari e dei necessari approfondimenti sulle forme di apprendimento caratterizzate da ibridazione digitale, e pertanto di approvare il documento "Attività formative e non formative finanziate dal POR FSE, dal PR FSE+, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali, con esclusione dei percorsi di leFP e di quelli per l'accesso alle professioni regolamentate comprensive degli Operatori socio sanitari - OSS. Indicazioni sullo svolgimento della formazione in modalità a distanza e sulla gestione della fase post-emergenziale" che costituisce allegato 1) parte integrante del presente decreto;

**RITENUTO** di continuare ad applicare alle attività formative e non formative, approvate e avviate, o approvate e non ancora avviate, in modalità FAD totale o parziale, nel periodo emergenziale e comunque sino alla data di efficacia del presente decreto, le disposizioni di cui alle lettere da A) ad I) del decreto n. 2070/LAVFORU del 21/03/2022;

**RITENUTO** di consentire, per le attività formative e non formative relative agli avvisi in scadenza nell'ambito della programmazione FSE 2014/2020 in chiusura, la possibilità di presentare progetti formativi che prevedono l'erogazione delle attività in FAD in luogo della formazione in presenza prevista nel relativo avviso, salvo diverse disposizioni della SRA, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'allegato 1) parte integrante del presente decreto;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;

**VISTA** la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;

**VISTO** il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

**PER QUANTO INDICATO IN PREMESSA**

#### DECRETA

1. È approvato il documento "Attività formative e non formative finanziate dal POR FSE, dal PR FSE+, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali, con esclusione dei percorsi di leFP e di quelli per l'accesso alle professioni regolamentate comprensive degli Operatori socio sanitari - OSS. Indicazioni sullo svolgimento della formazione in modalità a distanza e sulla gestione della fase post-emergenziale." che costituisce allegato 1) parte integrante del presente decreto.
2. Sono fatte salve le attività formative e non formative, approvate e avviate, o approvate e non ancora avviate, in modalità FAD totale o parziale, nel periodo emergenziale e comunque sino alla data di efficacia del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle lettere da A) ad I) del decreto n. 2070/LAVFORU del 21/03/2022.
3. Per le attività formative e non formative relative agli avvisi in scadenza nell'ambito della programmazione FSE 2014/2020 in chiusura, possono essere presentati progetti formativi che prevedono l'erogazione delle attività in FAD in luogo della formazione in presenza prevista nel relativo avviso, salvo diverse disposizioni della SRA, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al documento allegato 1) parte integrante del presente decreto.
4. Il presente decreto è adottato dal dirigente nella sua qualità Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione famiglia, di Autorità di gestione del POR FSE e di organismo intermedio del PON IOG.
5. Il presente è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia  
Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

**Attività formative e non formative finanziate dal POR FSE, dal PR FSE+, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali, con esclusione dei percorsi di IeFP e di quelli per l'accesso alle professioni regolamentate comprensive degli Operatori socio sanitari – OSS.**

**Indicazioni sullo svolgimento della formazione in modalità a distanza e sulla gestione della fase post-emergenziale.**

## 1. Premessa

### 1. Il presente documento:

- Disciplina, in attesa di adeguate previsioni regolamentari e dei necessari approfondimenti sulle forme di apprendimento caratterizzate da ibridazione digitale, la modalità di svolgimento a distanza (FAD) per le attività formative e non formative finanziate dal POR FSE, dal PR FSE+, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali, e con esclusione dei percorsi di IeFP e di quelli per l'accesso alle professioni regolamentate comprensive degli Operatori socio sanitari – OSS;
  - Intende assicurare lo svolgimento delle attività formative e non formative (a titolo esemplificativo, seminari, coaching ...) durante la fase post emergenziale del periodo pandemico da COVID19, nel rispetto delle finalità e delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con propria ordinanza emessa il 1° aprile 2022, pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 79 del 04 aprile 2022;
  - Garantisce la continuità didattica e formativa delle attività formative e non formative nell'ambito della programmazione FSE 2014/2020 in chiusura.
2. Le disposizioni del presente documento trovano applicazione dal giorno successivo alla data di approvazione del decreto a cui è allegato e fino alla adozione in ambito regionale di una specifica disciplina della FAD.

### 3. Definizioni

1. Per **FAD** si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale e talvolta temporale tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet, di strumenti telematici dedicati e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero uso di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom e dvd multimediali e similari. In questo documento, l'acronimo FAD indica genericamente la modalità di svolgimento a distanza (FAD in senso stretto e E-learning), sincrona o asincrona, applicata all'attività formativa e non formativa.
2. Modalità FAD **sincrona** consente lo svolgimento di un evento formativo, realizzato con strumenti telematici e guidato da un formatore/docente, in cui la fruizione della formazione avviene nello stesso momento in cui viene erogata. La modalità sincrona caratterizza diversi metodi di apprendimento tra cui il "Webinar" e l'"Aula virtuale".
3. Modalità FAD **asincrona** consente l'accesso da parte del discente, in qualsiasi momento e in modo del tutto autonomo, a determinati tipi di materiali didattici (documenti, slide, lezioni registrate ...); non è necessariamente previsto il tracciamento degli accessi al materiale didattico. Il rapporto tra il formatore/docente e i discenti è mediato da altri sistemi di comunicazione (es. email, instant messaging) e può essere differito nel tempo.
4. Modalità FAD **mista** rileva quando, oltre all'attività sincrona, vi sono ore di attività *offline*, in cui gli allievi/partecipanti, disconnessi dalla rete e in modalità individuale, sono impegnati autonomamente nella esecuzione di esercizi/test/prove somministrati dal docente durante la fase di connessione online, che sono oggetto di correzione e revisione in plenaria alla ripresa dei lavori di gruppo.
5. Modalità FAD **ibrida** consiste nell'erogazione della formazione ad allievi in presenza e, simultaneamente, ad allievi collegati da remoto in FAD.
6. L'**Aula virtuale** è un luogo virtuale in cui l'evento formativo si svolge con le dinamiche proprie di un'aula fisica; la presenza dei discenti è tracciata in forma virtuale. Il rapporto tra il formatore/docente e i discenti è diretto e immediato.
7. Le **Attività a carattere formativo** riguardano, a norma degli articoli 12 e ss. della legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione tecnica superiore e la formazione permanente, nonché la formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale e si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite.
8. Le **Attività a carattere non formativo** consistono, a norma dell'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, in azioni di accompagnamento a supporto alle azioni formative (es. interventi di tutoraggio pedagogico, sostegno alla partecipazione agli interventi formativi da parte dei soggetti in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale) e in azioni di sistema svolte attraverso attività di studio, analisi, ricerca, valutazione, progettazione e coordinamento tecnico-amministrativo di operazioni complesse, nonché attraverso attività a carattere seminariale su temi specifici di interesse professionale.

## 2. Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente documento si applicano alla parte teorica, e pratica qualora erogabile a distanza, delle attività formative e non formative, inclusi i percorsi post-diploma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), finanziate dal Programma Operativo regionale – Fondo Sociale Europeo (POR FSE) e dal Programma regionale – Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+), dal Programma Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG), da risorse nazionali e da risorse regionali.
2. Sono esclusi:
  - A. I percorsi di IeFP (Istruzione e formazione professionale)
  - B. I percorsi per l'accesso alle professioni regolamentate
  - C. Gli esami e gli stage/tirocini.
3. Il monte ore della parte teorica non erogata in FAD, la formazione pratica che non può essere realizzata in modalità FAD, gli stage/tirocini e gli esami si effettuano obbligatoriamente **con modalità in presenza**.

## 3. Uso della FAD – Attività formative e non formative (non ITS)

1. Per qualsiasi tipo di attività indicata al paragrafo 2, capoverso 1, salvo quanto previsto per i percorsi ITS di cui al successivo paragrafo 4, l'uso della FAD è consentito **esclusivamente in modalità sincrona**, ovvero **asincrona** nei limiti del seguente capoverso 3, per le seguenti finalità:
  - a) la FAD può essere usata per erogare la formazione teorica prevista dal percorso formativo. Può riguardare l'intero o una parte del percorso formativo in associazione alla formazione in presenza, secondo quanto previsto negli avvisi di riferimento, fermo restando quanto previsto al paragrafo 5, capoverso 2;
  - b) la FAD può essere usata per lo svolgimento di attività o esercitazioni di natura pratica per le quali viene meno la necessità dell'utilizzo di specifici laboratori didattici strutturati ed attrezzati (ad esempio nel settore dell'informatica, dei lavori d'ufficio, ecc.);
  - c) la FAD può essere usata come modalità per erogare anche contenuti non formativi, quali ad esempio le attività seminariali, sull'intero o su una parte del percorso.
2. L'avviso può prevedere, rispetto all'ammontare complessivo di ore del corso, la percentuale di ore che possono essere erogate in FAD.
3. È consentita la **FAD Mista** quando, oltre all'attività sincrona, sono previste ore di attività *offline* (asincrona) per lo svolgimento di uno più compiti (esercizi, test, ricerche...) da parte degli allievi. L'attività *offline* consiste nella somministrazione all'allievo di un compito individuale previa consegna delle risorse documentali per poi sistematizzare l'apprendimento attraverso il confronto a classe intera e/o in piccoli gruppi con il docente, tutor o il coordinatore se previsti. Il docente, il tutor o il coordinatore se previsti, rimangono comunque sempre connessi e a disposizione per precisazioni o consulenze, individuali o di gruppo, in caso di necessità. In ogni caso, i momenti di avvio e di conclusione dell'unità didattica sono realizzati in plenaria e in modalità sincrona.
4. È consentita la **FAD Ibrida** quando il progetto formativo o il prototipo prevedono espressamente che l'attività, formativa o non formativa, sia svolta da allievi in aula e, simultaneamente, da allievi collegati da remoto.
5. I progetti formativi e prototipi, nell'ambito dei rispettivi formulari, possono prevedere una **riserva** di erogazione della formazione in FAD sincrona, in luogo della formazione in presenza, destinata a sopperire ad eccezionali esigenze degli allievi che, per sopravvenute e motivate esigenze, sono impossibilitati a partecipare alla formazione in aula. La riserva è ammessa in favore di ciascuno degli allievi e per un numero massimo di allievi collegati contemporaneamente in FAD pari al 15% dei componenti la classe del corso al suo avvio, arrotondato per eccesso. Pena il mancato conteggio della presenza, l'attivazione della riserva è comunicata alla SRA competente, corredata dalla dichiarazione

motivata dello studente, nel momento in cui si verifica l'evento e perdura sino a cessazione dello stato di impossibilità dell'allievo che deve essere comunicata alla SRA competente al momento della cessazione dell'evento. Le comunicazioni sono allegate al registro delle presenze. In questo caso, l'attività si intende erogata in presenza ai fini dell'applicazione della specifica UCS.

#### 4. Uso della FAD – Percorsi ITS

1. In relazione ai percorsi ITS
  - a) per il *“Progetto A- Percorso a carattere strettamente formativo”*, è consentito lo svolgimento delle attività didattiche a distanza per le percentuali massime del monte ore relativo alle ore di teoria definite nell'avviso di riferimento, qualora sia garantita la presenza di un modello strutturato per la formazione a distanza e la tracciabilità dello svolgimento della stessa e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti.
  - b) I progetti *“B: Azioni di sistema a carattere formativo”* e *“C: Azioni di sistema a carattere non formativo: seminari di orientamento”* possono essere svolti in modalità FAD, qualora in sede progettuale sia stata prevista questa possibilità.

#### 5. Condizioni della FAD

1. I progetti che prevedono modalità FAD di cui al paragrafo 3, capoversi da 1 a 6, devono indicare nel formulario anche i seguenti elementi:
  - a) il **monte ore** complessivo del corso e il **numero delle ore** erogate in FAD;
  - b) la descrizione delle **modalità** mediante le quali si realizzerà l'attività formativa o non formativa e, in specie, la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza con particolare riferimento alle singole tipologie indicate al paragrafo 3, capoversi da 1 a 5;
  - c) la descrizione delle **modalità** di identificazione degli allievi online;
  - d) le **sedì** di svolgimento dell'attività didattica da parte del docente;
  - e) la **piattaforma telematica** e i **media** usati;
  - f) il **tipo di contenuti offline** e il **sistema di accesso** agli stessi per la FAD mista ove prevista;
  - g) le modalità e i sistemi di **tracciamento** della presenza dei discenti;
  - h) l'indicazione delle modalità di tenuta di **registri e/o report** automatici prodotti dai sistemi informativi, nonché l'ubicazione dei sistemi di archiviazione e le modalità di accesso agli stessi per consentire l'espletamento dei controlli da parte della SRA competente;
  - i) esplicitamente, l'eventuale ricorso alla **riserva** di cui al paragrafo 3, capoverso 5.
2. Progetti formativi che non prevedono la FAD, o edizioni corsuali (cloni) derivanti da prototipi che non prevedono la FAD, non possono essere avviati o convertiti in tale modalità.

#### 6. Disposizioni sulle attività formative e non formative della programmazione FSE 2014/2020

1. Sono fatte salve le attività formative e non formative approvate e avviate, o approvate e non ancora avviate, in modalità FAD totale o parziale, in luogo della modalità in presenza, sino alla data di efficacia del presente decreto, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere da A) ad I) del decreto n. 2070/LAVFORU del 21/03/2022.
2. Per quanto attiene alle attività formative e non formative relative alla programmazione FSE 2014/2020, relative agli avvisi in scadenza, salvo diverse disposizioni della SRA, possono essere presentati progetti formativi che prevedano l'erogazione delle attività in FAD in luogo della

formazione in presenza prevista nel relativo avviso. La relativa proposta deve in ogni caso rispettare le disposizioni del presente documento.

## 7. Aspetti legati alla gestione finanziaria delle operazioni di carattere formativo e non formativo (non ITS)

1. Con riferimento alle operazioni in fase di realizzazione al momento della entrata in vigore del presente documento, e alle voci di spesa di cui all'allegato A) del Decreto n° 0186/Pres. del 24 ottobre 2019, la gestione finanziaria delle:
  - a. attività formative in presenza, avviene con l'applicazione dell'unità di costo standard (UCS) prevista dall'avviso di riferimento. L'imputazione dei costi sulla relativa voce di spesa è determinata dagli avvisi di riferimento;
  - b. attività formative a distanza, inclusa la modalità FAD Mista, avviene con l'applicazione della *UCS 50 - Formazione a distanza* valorizzata in euro **127,00/ora**, ad eccezione delle attività gestite con UCS di importo inferiore per le quali si applica l'UCS corrispondente. L'imputazione dei costi avviene sulla voce di spesa B.2.3 – Erogazione del servizio;
  - c. attività formative in modalità ibrida, secondo quanto previsto dal paragrafo 3, capoverso 4, avviene con l'applicazione della *UCS 50 – Formazione a distanza* valorizzata in euro **127,00/ora**. L'imputazione dei costi avviene sulla voce di spesa B.2.3 – Erogazione del servizio;
  - d. attività formative secondo quanto previsto dal paragrafo 3, capoverso 5, avviene con l'applicazione della UCS relativa alla formazione in presenza (es. UCS 1- Formazione, UCS 2 Formazione per laureati, etc.). L'imputazione dei costi sulla relativa voce di spesa è determinata dagli avvisi di riferimento;
  - e. attività non formative di tipo seminariale a distanza, avviene con l'applicazione della *UCS 50 - Formazione a distanza* valorizzata in euro 127,00/ora, mentre per le altre attività di tipo non formativo si applica l'UCS di riferimento anche se l'attività viene erogata a distanza. L'imputazione dei costi dei seminari avviene sulla voce di spesa B.2.3 – Erogazione del servizio, mentre per le altre attività avviene secondo quanto previsto negli avvisi di riferimento;
  - f. attività non formative di tipo orientamento a distanza, avviene con l'applicazione della *UCS 8 - Orientamento* valorizzata in euro 49,00/ora. L'imputazione dei costi dei seminari avviene sulla voce di spesa B.2.1 – Docenza/orientamento.
2. I costi esposti a rendiconto sono imputati alle UCS impiegate nell'operazione considerate le sue parti (attività in FAD e attività in presenza).
3. A titolo esemplificativo:
  - dato un corso della durata di 8 ore di teoria in **FAD sincrona** (*UCS 50 - Formazione a distanza*, euro 127,00/ora)
 

euro 127,00 (UCS 50) \* 8 ore formazione a distanza sincrona
  - dato un corso destinato a non laureati della durata di 80 ore di cui 40 ore di teoria **in presenza** (*UCS 1- Formazione*, euro 139,00/ora) e il resto in **FAD sincrona** (*UCS 50 – Formazione a distanza*, euro 127,00/ora)
 

euro 139,00 (es. UCS 1) \* 40 ore formazione in presenza +  
euro 127,00 (UCS 50) \* 40 ore formazione a distanza sincrona
  - dato un corso destinato alla **formazione con modalità individuali** della durata di 5 ore di teoria in **FAD sincrona** (*UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali*, euro 99,00/ora)
 

euro 99,00 (UCS 7) \* 5 ore formazione a distanza sincrona



- dato un corso della durata di 30 ore in **FAD Mista** di cui 25 ore di teoria in FAD sincrona e il resto di attività (compiti) in FAD asincrona (per entrambe UCS 50 – Formazione a distanza, euro 127,00/ora)

euro 127,00 (UCS 50) \* 25 ore formazione a distanza sincrona +  
euro 127,00 (UCS 50) \* 5 ore formazione a distanza asincrona (compiti offline)

- dato un corso destinato a laureati della durata di 20 ore di teoria in **FAD Ibrida** (UCS 50 – Formazione a distanza, euro 127,00/ora)

euro 127,00 (UCS 2) \* 20 ore formazione

- dato un corso destinato a laureati della durata di 20 ore di teoria **in presenza con applicazione della riserva** di cui al paragrafo 3, capoverso 5 (UCS 2- Formazione per laureati, euro 162,00/ora)

euro 162,00 (UCS 2) \* 20 ore formazione

- data un'attività **seminariale**, attività non formativa, della durata di 4 ore di teoria in FAD sincrona (UCS 50 – Formazione a distanza, euro 127,00/ora)

euro 127,00 (UCS 50) \* 4 ore attività non formativa

- data un'attività **di coaching**, attività non formativa, della durata di 4 ore erogate in FAD sincrona (UCS 9 – Orientamento, euro 49,00/ora)

euro 49,00 (UCS 9) \* 4 ore attività non formativa

## 8. Aspetti legati alla gestione finanziaria delle operazioni di carattere formativo e non formativo – Percorsi ITS

1. Per quanto riguarda i percorsi ITS la gestione finanziaria avviene secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 1284 del 28 novembre 2017 che individua le Unità di costo standard per la definizione del contributo finale ammissibile per i percorsi ITS.
2. Per quel che concerne gli ITS,
  - a) per il “Progetto A- Percorso a carattere strettamente formativo” si applicano le UCS individuate dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 1284 del 28 novembre 2017.
  - b) i costi dei progetti “B: Azioni di sistema a carattere formativo” e “C: Azioni di sistema a carattere non formativo: seminari di orientamento” sono ricompresi nel progetto A.

## 9. Tenuta del registro del docente e sistema di tracciamento delle presenze

1. Il percorso formativo è erogato in FAD tramite apposita piattaforma telematica messa a disposizione dall'ente.
2. Il registro del corso viene compilato dal Coordinatore/Tutor del corso secondo un format che prevede gli elementi di cui all'art. 5, Allegato 1 del Regolamento formazione, di cui al DPR n. 0140 del 22 giugno 2017, integrati dai seguenti:
  - a) la piattaforma telematica e i media usati per l'erogazione delle attività;
  - b) il nome e il cognome (in stampatello) del Docente, del Codocente, del Tutor e il mezzo di collegamento (es. PC di aula o PC Personale) usato da ciascuno.



3. Al suddetto registro è allegata la documentazione attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo usato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale viene sottoscritta dal docente o dal coordinatore o dal tutor del progetto e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.
4. L'attività in FAD sincrona viene conteggiata come ore di presenza. A tal fine si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento formazione, a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti. Il registro viene compilato nella giornata di svolgimento dell'attività on line da parte del docente o del coordinatore o del tutor; esso riporta la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "*collegato via ...*".
5. Per la FAD mista, le ore di presenza dei docenti e degli allievi che hanno partecipato alla assegnazione di uno o più compiti da elaborare offline corrispondono al tempo stabilito dal docente per lo svolgimento di tali attività.

## 10. Esami finali delle attività formative

1. Gli esami conclusivi dei percorsi formativi, interamente o parzialmente fruiti in FAD, sono svolti esclusivamente in presenza.